



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA MEROPE"
RMIC8FC003 Dist.16° - Via Merope, 24 - 00133 ROMA
Codice fiscale 97713100580-Tel./ Fax (06) 2011102
E-mail: rmic8fc003@istruzione.it - rmic8fc003@pec.istruzione.it
Sito web : www.icviamerope.edu.it

Decreto n.1214
Prot. n. 10999/2024
Roma, 18/10/2024

Al personale Docente della
Scuola secondaria di
primo grado

Ai Genitori/Tutori degli alunni della Scuola
secondaria di primo grado

All'Albo on line
Al sito web Agli Atti

Oggetto: Assenze e validità anno scolastico 2024/2025 per la valutazione degli alunni della scuola secondaria di primo grado (limite massimo ore di assenza).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO

l'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53", e successive modificazioni;

VISTO

il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169." art. 14 c. 7 che recita "[...] *ai fini della validità dell'anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*";

VISTA

la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011 "Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009";

VISTO

il D. Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

CONSIDERATO

che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

determina

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale, ai fini della validità dell'anno scolastico 2024/2025, è fissato come segue:

SSIG	N. ORE /SETTIMANA	MONTE ORE ANNUALE	NUMERO ORE MINIMO DI PRESENZA (75%)	NUMERO ORE MASSIMO DI ASSENZE (25%)
	30	990	742,5	247,5

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 742,5 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva e/o all'esame conclusivo del Primo Ciclo.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè **247,5 ore pari a 41 giorni.**

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 11 settembre 2024 (data di inizio delle lezioni dell'a. s. 2024/2025) al 7 giugno 2025 (data di termine delle lezioni).

DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE

Sulla base di quanto disposto nell'art. 2, comma 10, del DPR 122/2009 il Collegio dei Docenti può prevedere deroghe in casi eccezionali.

Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Rientrano fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe le assenze dovute a:

- alunni con certificazione di disabilità: deroga
- gravi motivi documentati legati a disagio socio-economico-famigliare con eventuale presa in carico del servizio Sociale;

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; (si veda regolamento);
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Tenuto conto delle deroghe previste, la mancata frequenza di almeno **tre quarti** dell'orario annuale, comporta la non validità dell'anno scolastico, con la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale

Si ricorda che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino nelle deroghe succitate.

Si raccomanda ai docenti di classe di monitorare le assenze degli alunni e di comunicare tempestivamente, mediante il coordinatore di classe, al dirigente scolastico situazioni di discontinuità nella frequenza scolastica in modo da poter fornire un'informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico. A tal uopo sarà emessa una circolare successiva indirizzata al personale scolastico con in dettaglio le operazioni da svolgere per la tutela dell'assolvimento dell'obbligo scolastico dei minori.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Lucia Mastropiero

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)